

Provincia di Rimini

Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni al 23/9/2016

ex art. 24, D.LGS. 19/8/2016 N. 175

come modificato dal Decreto Legislativo 16/6/2017, N. 100

All. A deliberazione C.P. nr. 16 del 3/10/2017

SOMMARIO

01. SCHEDA ANAGRAFICA	1
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE	
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta	2
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta	3
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni	4
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA	
Agenzia Mobilità Provincia Di Rimini - A.M. Srl Consortile	5
Banca Carim Spa	8
Centro Agroalimentare Riminese Spa (Caar)	11
Ferrovie Emilia-Romagna Srl	14
Geat Spa	17
Italian Exhibition Group	20
L'Altra Romagna (G.A.L.)	23
Lepida Spa	26
Ervet	29
Porto Intermodale Ravenna Spa (Sapir)	32
Rimini Congressi Srl	35
Romagna Acque - Societa' Delle Fonti Spa	38
Societa' Del Palazzo Dei Congressi Spa	41
Start Romagna Spa	44
TPER Spa	47
04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE	50
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE	51

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costruzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	codice ateco	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F		G	H	I	J
1	02143780399	AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. SRL CONSORTILE	15/12/2003	8,15	Servizi di trasporto pubblico locale	52.21.9	NO	NO	NO	NO
2	00205680408	BANCA CARIM SPA	13/07/1992	0,71	Servizi di banca	64.19.1	NO	NO	NO	NO
3	02029410400	CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA (CAAR)	29/11/1989	2,65	Gestione centro agroalimentare	82.99.3	NO	NO	NO	NO
4	02080471200	FERROVIE EMILIA-ROMAGNA SRL	11/04/2000	0,15	Gestione rete ferroviaria regionale	52.21.1	NO	SI	NO	NO
5	02418910408	GEAT SPA	20/02/1995	0,66	Gestione pubblici servizi	82.99.99	NO	NO	NO	NO
6	00139440408	ITALIAN EXHIBITION GROUP	01/09/1970	7,23	Organizzazione manifestazioni	82.3	NO	NO	NO	NO
7	02223700408	L'ALTRA ROMAGNA (G.A.L.)	23/12/1992	5,62	Promozione dello sviluppo,	70.21	NO	NO	NO	NO
8	02770891204	LEPIDA SPA	01/08/2007	0,01	Gestione servizi tramite reti	61	NO	SI	NO	NO
9	00569890379	ERVET	15/02/1974	0,04	Attività per lo sviluppo economico	64.92.09	NO	NO	NO	NO
10	00080540396	PORTO INTERMODALE RAVENNA SPA (SAPIR)	28/06/1957	0,08	Gestione del porto di Ravenna	52.22.09	NO	NO	NO	NO
11	03599070400	RIMINI CONGRESSI SRL	20/06/2006	23,97	Coordinamento attività congressuali	70.22.09	NO	NO	NO	SI
12	00337870406	ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI SPA	15/03/1994	2,57	Gestione impianti acquedotto	36	NO	SI	NO	NO
13	03552260402	SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI SPA	27/12/2005	5,08	Gestione immobili di eventi congressuali	82.11.02	NO	NO	NO	NO
14	03836450407	START ROMAGNA SPA	04/11/2009	2,49	Servizio di trasporto pubblico	49.31	NO	NO	NO	NO
15	03182161202	TPER SPA	01/02/2012	0,04	Servizio di trasporto pubblico	49.31	NO	NO	NO	NO

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Denominazione società	Codice fiscale società	% Quota di partecipazione diretta	Società partecipata	Capitale sociale	Quota	Valore nominale	% detenuta	% indiretta
A	B	C	D	E	F	G	H	I
START ROMAGNA SPA	03836450407	2,49%	Mete spa	104.000,00	580,00	60.320,00	58,00%	1,44%
			Team soc consort. A r.l.	83.426,00	-	63.530,00	76,15%	1,90%
			A.T.G. - ADRIATIC TRANSPORT GROUP S.P.A.	200.000,00	16.000,00	160.000,00	80,00%	1,99%
ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA	00139440408	7,23%	AERADRIA - SPA	3.104.156,00	234.862,00	234.862,00	7,57%	0,55%
			UNI.RIMINI SPA SOC. CONSORTILE PER L'UNIVERSITA' RIMINESE	1.020.000,00	120.000,00	61.200,00	6,00%	0,43%
			FAIRSYSTEM - INTERNATIONAL EXHIBITION SERVICES SRL	100.000,00	-	31.250,00	31,25%	2,26%
			FIERA SERVIZI	60.000,00	-	60.000,00	100,00%	7,23%
			FITNESS FESTIVAL INTERNATIONAL SRL - in liquidazione	220.000,00	-	110.000,00	50,00%	3,62%
			SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI SPA	81.825.549,00	16.936.800,00	16.936.800,00	20,70%	1,50%
			GFI SRL	31.000,00	-	21.569,00	69,58%	5,03%
			GREEN BOX SRL	15.000,00	-	3.000,00	20,00%	1,45%
			EXMEDIA SRL	200.000,00	-	102.000,00	51,00%	3,69%
			CONVENTION BUREAU ITALIA SCRL	8.400,00	-	200,00	2,38%	0,17%
			CONCEPTAGE SRL	10.000,00	-	10.000,00	100,00%	7,23%
RIMINI CONGRESSI SRL	03599070400	23,97%	ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA	52.214.897,00	17.852.961,00	30.203.028,31	57,84%	13,86%
			SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI SPA	81.825.549,00	57.187.174,00	57.187.174,00	69,89%	16,75%
SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI SPA	03552260402	5,08%	AERADRIA - SPA	3.104.156,00	135.023,00	135.023,00	4,35%	0,22%
ROMAGNA ACQUE SPA	00337870406	2,57%	PLURIMA SPA	150.000,00	48.420,00	48.420,00	32,28%	0,83%
LEPIDA	02770891204	0,01%	Lepida spa	65.526.000,00	24,00	24.000,00	0,04%	0,00%


02.02_Ricognizione_Indirette

Alla data del 23/9/2016 la presenza di partecipazioni indirette detenute dalla Provincia di Rimini è riferibile ai gruppi societari di International Exhibition Group (ex Fiera di Rimini Spa) e Geat Spa. In considerazione del conferimento della partecipazione detenuta in IEG S.P.A. nella Società Rimini Congressi srl effettuato nel corrente anno e della già deliberata dismissione della partecipazione detenuta nella società Geat spa si ritengono tali partecipazioni indirette marginali e poco significative.



Alla data di redazione del presente piano di razionalizzazione le partecipazioni detenute dall'Ente nelle società IEG S.P.A. e Società del Palazzo dei Congressi sono state conferite nella società holding Rimini Congressi Srl. Tali due partecipazioni a partire dalla prossima rilevazione assumeranno pertanto la configurazione di partecipazioni indirette.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



LEGENDA

-  Società partecipata mantenuta
-  Società partecipata alienata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	1
Denominazione società partecipata:	AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. SRL CONSORTILE
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Amministrazione, progettazione, organizzazione, promozione e coordinazione del servizio pubblico locale: amministrazione di immobili, reti ed impianti relativi al trasporto pubblico

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	NO
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	NO
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	NO
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	NO
<i>Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:</i>	
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	NO
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	NO
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	NO
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	SI
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	SI
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	NO
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	NO
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	NO
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	NO
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società esercita le funzioni di Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale, per le quali, norme di legge sia nazionali (art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13/8/2011, n.138, convertito nella Legge 14/9/2011, n. 148, come integrato dall'art.1, comma 609, della Legge 23/12/2014, n. 190) che regionali (Leggi R.E.R. 30/1998 e 10/2008), ne attribuiscono a Comuni e Province la competenza. La riconducibilità della partecipazione nella società all'"attività strumentale" prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera "d" del D.Lgs.175/2016 alle funzioni assegnate all'Ente sono evidenziate al comma 85 della Legge Del Rio: "b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale" e al comma 86: "a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo". Alla funzione di agenzia del tpl la società affianca la proprietà e l'amministrazione dei beni (assets) "trasportistici" (fermate, paline, rete filoviaria, depositi, t.r.c. - trasporto rapido costiero - ecc.) funzionali all'esercizio del t.p.l. nel bacino della Provincia di Rimini. Questa attività rientra in quella di "realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale" "di rilevanza economica, a rete" - il t.p.l. - prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera "a" del D.Lgs.175/2016, e quindi "ammessa". Dall'01/03/2017, a seguito della intervenuta scissione parziale proporzionale delle due agenzie della mobilità (scisse) delle Province di Forlì-Cesena ("A.T.R. s.r.l. consortile") e di Rimini ("A.M. s.r.l. consortile") a beneficio dell'agenzia della mobilità della Provincia di Ravenna (A.M.B.R.A. s.r.l.), con trasferimento a quest'ultima dei due rami d'azienda delle due "scisse" inerenti la funzione di "autorità della mobilità", la società svolge unicamente le attività di proprietà e amministrazione degli assets.
--

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

1

Denominazione società partecipata:

AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. SRL CONSORTILE

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti (e)	24
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	275.877,00
Compensi amministratori	11.323,00
Compensi componenti organo di controllo	24.128,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	592.866,00
2014	-2.351.867,00
2013	0,00
2012	0,00
2011	0,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	24.861.710,00
2014	21.116.926,00
2013	20.483.721,00
FATTURATO MEDIO	22.154.119,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

non rientra

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

Svolgimento di attività analoghe o similari a J47 quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

la Provincia di Rimini non ha costituito né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Agenzia di Mobilità. Si precisa che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla citata legge regionale attengono alla programmazione, regolazione e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale e non alla loro gestione ed erogazione.

Non ricadendo in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, la società, nell'attuale configurazione - avendo già adempiuto, con la scissione effettuata in data 01/03/2017, agli obblighi di trasformazione (in s.r.l.) e di aggregazione (in agenzia unica romagnola - "A.M.R. s.r.l. consortile") previsti dalle vigenti leggi regionali (L.R.E.R. n.30/1998 e n.10/2008) in materia di regolazione del trasporto pubblico locale] non è assoggettata a nessuno degli obblighi di revisione straordinaria previsti dall'art. 24 del D. Lgs.175/2016.

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Fino ad oggi la "economicità" (capacità di coprire i costi con i ricavi) di tali attività, in capo alla società, si è verificata solamente a fasi alterne (in alcuni periodi la società ha avuto bisogno di contributi consortili dai propri soci per "rimanere in vita"), anche a causa dei contenuti canoni di locazione dei beni pagati dal relativo gestore (del servizio di t.p.l.), ma in futuro dovrebbe essere garantita in modo più stabile da condizioni economiche (canoni di locazione) migliori, nell'ambito della nuova gestione del servizio che sarà affidata (dall'autorità di regolazione locale - "Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. s.r.l. consortile") nei prossimi anni.

Relativamente alle società che operano nel settore dei nei "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica", l'aggregazione della società con altre analoghe operanti nei territori limitrofi ("A.T.R. s.r.l. consortile" per Forlì e Ravenna Holding s.p.a. per Ravenna) appare di difficile realizzazione, a fronte della eterogeneità dei beni e delle attività svolte dalle altre società in questione.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento

La partecipazione della Provincia di Rimini alla società si configura coerente con le richiamate disposizioni normative statali e regionali.

La valutazione di "stretta necessità" richiesta dal comma 1° dell'art. 4 del TUSP è stata già effettuata dal legislatore regionale mediante le disposizioni normative richiamate. Tali disposizioni superano l'obbligo delle motivazioni previste dall'art. 5 TUSP, attesa la partecipazione obbligatoria in AM prima e PMR ora.

Come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore ai 22 milioni di euro e sebbene AM sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale per espresso obbligo di legge e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - ha realizzato un solo risultato negativo nell'ultimo quinquennio, nel 2016 ha realizzato un utile di 749.903 euro.

Non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP.

Denominazione società partecipata:

AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. SRL CONSORTILE

relazione sulla partecipazione societaria

Il piano di razionalizzazione delle partecipate approvato con Decreto Presidenziale nr. 40 del 31/3/2015 prevedeva il mantenimento della partecipazione. la relazione tecnica al piano di razionalizzazione precisa che:

"La Scissione in due distinti soggetti societari, uno con funzioni di "agenzia della mobilità" dell'intero ambito romagnolo ed uno con funzioni di "amministrazione dei beni trasportistici" della sola provincia di Rimini, avrà costi complessivamente non superiori a quelli dell'unico soggetto (consorzio) attualmente esistente (sostanziale invarianza del costo complessivo futuro stimato dei due nuovi soggetti futuri, rispetto al costo complessivo futuro stimato del soggetto unico attualmente esistente). Per la Provincia di Rimini significherà partecipare a due distinte "s.r.l. consortili" (una con funzioni di "agenzia della mobilità" dell'intero ambito romagnolo ed una con funzioni di "amministrazione dei beni trasportistici" della sola provincia di Rimini), invece che all'attuale unico consorzio, svolgente entrambe le funzioni (aumento "sostanziale" di una unità del numero delle partecipazioni societarie detenute), con contributi consortili previsti a proprio carico in misura complessivamente non superiore a quelli da esso versati all'unico consorzio attualmente esistente (invarianza degli oneri futuri stimati a carico del socio Provincia di Rimini per la partecipazione alle due nuove s.r.l. consortili rispetto all'onere futuro stimato a carico della medesima per la partecipazione all'unico consorzio attualmente esistente). Una volta acquisita la partecipazione, a seguito della duplice operazione di trasformazione del consorzio A.M. in "A.M. s.r.l." e di successiva scissione parziale proporzionale di questa società a beneficio dell'attuale agenzia della mobilità di Ravenna ("Ambra s.r.l."), sarà mantenuta la partecipazione stessa nella futura AMR srl consortile e nella società che ne residua dedicata alla gestione dell'impiantistica trasportistica PMR srl consortile.

Con efficacia a partire dal 01/06/2015, il "Consorzio Agenzia Mobilità Provincia di Rimini" è stato trasformato in "A.M. s.r.l. consortile". in ottemperanza alla Legge Regionale 30/98 e a partire dall'1/3/2017 "A.M. s.r.l. consortile" ha modificato la propria ragione sociale in "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. S.R.L. consortile" in seguito alla cessione del ramo aziendale relativo al Trasporto Pubblico Locale all'"Agenzia Mobilità Romagnola" (bacini di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna).

P.M.R. è una società interamente pubblica, costituita dai medesimi Enti Soci di AM: resta invariato l'oggetto sociale, fatta eccezione per le attività di Authority del TPL, ora di competenza di AMR. La società detiene inoltre, nell'ambito del bacino riminese, la proprietà delle reti e dei beni strumentali allo svolgimento del servizio di Trasporto Pubblico Locale, garantendone la loro custodia e manutenzione e la relativa messa a disposizione ai gestori; è deputata inoltre alla realizzazione di infrastrutture di trasporto e per la mobilità, fra cui rientra il TRC.

La forma giuridica societaria è ora coerente con quanto successivamente disposto dall'art. 25 della l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, che ha imposto alle Agenzie locali per la mobilità «l'adozione di forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata il cui statuto preveda che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	2
Denominazione società partecipata:	Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.P.A.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Servizi di banca

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 27/3/2008 è stata autorizzata l'adesione ad Eticredito - Banca Etica Adriatica Spa (banca che promuove la finanza etica e il microcredito) ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, precisando che:
"L'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007 consente la partecipazione in società che producono servizi di interesse generale, nell'ambito del proprio livello di competenza. Eticredito eroga un servizio di interesse generale: la raccolta del risparmio e il credito. La Provincia non ha alcuna competenza in materia di raccolta del risparmio e di credito. Tuttavia, legittimamente la provincia aderisce ad Eticredito ove valuti il servizio erogato correlabile al proprio livello di competenza, in rapporto alle finalità per le quali il credito viene praticato".

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

2

Denominazione società partecipata:

Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.P.A.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti (e)	698
Numero amministratori	6
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	43.840.769,00
Compensi amministratori	669.000,00
Compensi componenti organo di controllo	

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	-37.936.623,00
2014	-9.143.058,00
2013	5.924.434,00
1/10/2012 - 31/12/2012	80.843,00
01/01/2010 - 30/09/2012	-187.689.412,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	24.283.488,00
2014	36.452.041,00
2013	68.467.737,00
FATTURATO MEDIO	43.067.755,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

non rientra

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

Svolgimento di attività analoghe o similari a J47 quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

--

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società ha registrato ingenti perdite (72,9 milioni nel 2016) conseguenza della maggiore copertura dei crediti anomali (sofferenze), della integrale svalutazione degli avviamenti iscritti in bilancio e degli accresciuti oneri di sistema (contributi ordinari e straordinari ai fondi di sostegno della stabilità del sistema bancario).

Azioni da intraprendere:

Alienazione

l'alienazione della partecipazione o il recesso dalla società verrà effettuata seguendo la procedura prevista dai commi 4° e ss. dell'art. 24 del TUSP, con conclusione della stessa presumibilmente entro il 30/9/2018.

La cessione non determinerà risparmi atteso che la Provincia non eroga contributi né acquista servizi dalla società.

La valorizzazione del corrispettivo derivante dalla alienazione della partecipazione effettuabile sulla corrispondente frazione del patrimonio netto della società (come risultante dall'ultimo bilancio disponibile 2016, ovvero euro 161.402.000,00) e del quadro finanziario prospettico della società, determina un presumibile incasso di euro 50.000,00.

Denominazione società partecipata:

Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.P.A.

relazione sulla partecipazione societaria

La ricognizione delle società partecipate effettuata ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008 e deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 20 del 24/05/2010 individuava le attività realizzate dalla Società come strettamente necessarie alle finalità istituzionali in quanto aventi per oggetto il sostegno al mondo del no-profit ed all'economia solidale, la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito e pertanto attività di interesse generale finalizzate alla produzione di servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. Il Consiglio ne deliberava pertanto il mantenimento.

A seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia con provvedimento nr. 585510/13 in data 18 giugno 2013, è stata richiesta in data 20 giugno 2013 - ai sensi dell'art. 2501 ter, comma 3, del Codice Civile - l'iscrizione del "Progetto di Fusione per incorporazione di Eticredito - Banca Etica Adriatica SpA in BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A." nel Registro delle Imprese di Rimini.

In data 25 luglio 2013 le assemblee di BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. e di ETICREDITO - Banca Etica Adriatica SpA hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione. La fusione è stata iscritta nel registro delle imprese in data 4/10/2013 con decorrenza degli effetti a partire dall'11/10/2013.

La ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014 in merito al permanere dell'interesse pubblico nelle società partecipate dalla Provincia di Rimini deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 22 del 19/6/2014 a fronte della fusione di Eticredito in Carim Spa, ha individuato la partecipazione come non più strettamente necessaria alle finalità dell'Ente.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	3
Denominazione società partecipata:	Centro Agroalimentare riminese S.P.A.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Progettazione, Costruzione e gestione di un centro agroalimentare

Indicare se la società:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) | NO |
| - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) | NO |
| - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) | NO |
| - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) | NO |
| <i>Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:</i> | |
| - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) | NO |
| - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) | NO |
| - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) | NO |
| - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) | NO |
| - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) | NO |
| - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) | NO |
| - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) | NO |
| - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) | SI |
| - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) | NO |
| - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) | NO |
| - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) | NO |
| - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) | NO |
| - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) | NO |

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Legge Regionale 19/1/1998, n. 1, che disciplina la gestione dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso, affidando l'iniziativa della relativa istituzione alle città metropolitane, ai Comuni e alla società per azioni consortili a maggioranza pubblica (art. 5, c.1), qualifica tale attività come "servizio pubblico locale" (art.1), stabilendo anche (art. 6, c. 2) che "gli enti istitutori possono provvedere alla gestione unitaria dei centri agro-alimentari a mezzo di società per azioni e di società consortili per azioni".

In attuazione di tale legge, la società ha realizzato, peraltro con onere finanziato per circa il 40% dallo stato, attraverso contributi previsti dalla Legge 28/2/1986, n. 41, e, a partire dal 2002 gestisce, il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Rimini, presso il quale operano quotidianamente, con presenza stabile, complessivamente, circa 150 imprese, che occupano circa 650 persone e circa 300 ulteriori imprese "acquirenti" (grossisti e dettaglianti dell'ortofrutta), dei quali oltre l'85% appartenenti alla provincia di Rimini.

Le attività svolte contribuiscono allo sviluppo economico dell'intera Provincia di Rimini, qualificandosi come "servizi di interesse generale" (privi di rilevanza economica e soprattutto non a rete) che soddisfano il "vincolo di scopo".

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

3

Denominazione società partecipata:

Centro Agroalimentare riminese S.P.A.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti (e)	7
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

	Importi in euro
Costo del personale (f)	368.928,00
Compensi amministratori	41.548,00
Compensi componenti organo di controllo	8.750,00

	Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	-149.774,00
2014	-125.109,00
2013	-37.736,00
2012	-94.056,00
2011	-337.233,00

	Importi in euro
FATTURATO	
2015	2.575.202,00
2014	2.631.251,00
2013	2.745.941,00
FATTURATO MEDIO	2.650.798,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

non rientra

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

Svolgimento di attività analoghe o similari a J47 quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

la Provincia di Rimini non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte dal Centro Agroalimentare Riminese Spa

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

SI

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Fino al 2015, a causa degli ingenti ammortamenti e degli importanti oneri finanziari connessi al mutuo contratto per la realizzazione del Centro i bilanci della società hanno registrato perdite non soddisfacendo pertanto il requisito della "economicità". A partire dal 2016 è stato realizzato un contenuto utile. Occorre peraltro rilevare che qualora ulteriori perdite future, complessivamente accumulate, superassero il terzo del capitale sociale, imponendone necessariamente la riduzione ex articolo 2446 c.c., l'ammontare del capitale sociale pari a circa 12 milioni di euro, di gran lunga superiore a quello minimo previsto obbligatoriamente per le s.p.a. dal codice civile (attualmente pari a soli €.50.000), non renderebbe necessario per i soci la ricapitalizzazione della società. a fronte della "non economicità" è da registrare che la società ha sempre avuto una piena e buona sostenibilità finanziaria (capacità di far fronte alla proprie uscite monetarie con le proprie entrate monetarie). La modalità gestionale adottata per l'erogazione del servizio in questione (società mista) è compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica". Infine la società non ricade in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 (infatti, svolgendo un "servizio di interesse generale" non è "colpita" dall'obbligo di dismissione delle "società reiteratamente in perdita" della lettera "e"). Tale attività, peraltro, non essendo "profittevole", né attualmente (a causa degli ingenti ammortamenti del costo della struttura e degli importanti oneri finanziari connessi al mutuo contratto per la realizzazione della stessa, ora progressivamente calanti, la società fino al 2015 ha chiuso i propri bilanci quasi sempre in perdita), né, presumibilmente in futuro, quando, una volta completato il rimborso del mutuo già indicato, potrà ragionevolmente autosostenersi, ma senza generare profitti tali da renderla appetibile per i privati (aspetto confermato dalla considerazione che quasi tutti i centri agro-alimentari italiani sono a capitale prevalentemente pubblico), ragionevolmente non sarebbe svolta da soggetti privati, senza l'intervento pubblico.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento

Il permanere della partecipazione nella società è riconducibile alle funzioni che la Legge Del Rio individua nella sfera di competenza degli enti di area vasta, e precisamente ai sensi del comma 86 dell'art. 1:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo; e ai sensi del comma 89:

"Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie".

Denominazione società partecipata:

Centro Agroalimentare riminese S.P.A.

relazione sulla partecipazione societaria

La ricognizione delle società partecipate effettuata ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008 e deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 20 del 24/05/2010 individuava le attività realizzate dalla Società come strategiche e strettamente necessaria per il perseguimento delle attività istituzionali ex art. 19 TUEL in quanto di rilevante interesse provinciale nel settore economico, produttivo, commerciale. Il Consiglio ne deliberava pertanto il mantenimento.

La ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014 in merito al permanere dell'interesse pubblico nelle società partecipate dalla Provincia di Rimini deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 22 del 19/6/2014 indicava per tale società "già presente in compagine societaria la componente privata, anche se in forma minoritaria. Sulla base delle funzioni fondamentali ad oggi assegnate alle Province risulterebbe difficilmente legittimata la stretta necessità della partecipazione."

Il piano di razionalizzazione delle partecipate approvato con Decreto Presidenziale nr. 40 del 31/3/2015 confermava altresì il mantenimento della partecipazione specificando nella relazione tecnica di accompagnamento:


"Atteso che la legge regionale sui centri agro-alimentari ravvede una competenza comunale, ma che la società, per la sua ampiezza e offerta di servizi alle imprese ha una rilevanza provinciale, con la realizzazione (peraltro finanziata per il 40% dallo stato, attraverso contributi previsti dalla L.28.02.1986, n.41) e la gestione (dal 2002) del nuovo mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Rimini, presso il quale operano quotidianamente, con presenza stabile, complessivamente, circa 150 imprese (circa 130 "offerenti" del settore ortofrutticolo, 5 del settore ittico ed altre di altri settori, quali, ad esempio, la logistica), che occupano circa 650 persone e circa 300 ulteriori imprese acquirenti" (grossisti e dettaglianti dell'ortofrutta), dei quali oltre l'85% appartenenti alla provincia di Rimini. La società contribuisce certamente in modo significativo all'economia di tutta la Provincia. Pertanto, anche a fronte del fatto che trattasi di attività che in futuro (una volta completato il rimborso dell'ingente mutuo contratto per la realizzazione del centro) potrà autosostenersi, ma senza generare profitti tali da renderla appetibile per i privati (aspetto confermato dalla considerazione che quasi tutti i centri agro-alimentari italiani sono a capitale prevalentemente pubblico), la partecipazione attualmente detenuta verrà mantenuta".

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	4
Denominazione società partecipata:	Ferrovie Emilia-Romagna SRL - FER S.R.L.
Tipo partecipazione:	Diretta (in house)
Attività svolta:	Gestione rete, infrastrutture, impianti di qualunque genere per l'esercizio dell'attività di trasporto ferroviario regionale

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	NO
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	NO
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	NO
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	NO
<i>Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:</i>	
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	NO
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	NO
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	NO
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	NO
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	SI
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	NO
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	NO
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	NO
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	NO
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 29/9/2003 è stata autorizzata l'adesione alla società "Ferrovie Emilia Romagna s.r.l." precisando che gli scopi societari della FER s.r.l. rientrano sia nelle funzioni istituzionali della Provincia, sia in quelle che la Provincia ha fatto proprie nello Statuto. Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. svolge la funzione di Gestore dell'Infrastruttura della rete ferroviaria regionale, di proprietà o competenza della Regione, ai sensi di quanto previsto dagli art. 18 e 22 della L.R. 30/98 ed opera in regime di concessione ai sensi dell'art.13, comma 4 della medesima legge, il cui relativo atto è stato rilasciato dalla Regione Emilia Romagna in data 30/01/2012. In ordine alla gestione dell'infrastruttura i reciproci rapporti ed impegni, fra la Regione e FER sono regolati con Accordo di Programma sottoscritto in data 12 febbraio 2013, avente validità sino al 31 dicembre 2022. FER in qualità di Società di gestione, di cui all'articolo 38, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14, è una società "in house", a totale capitale pubblico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 e 2 della L.R. 30/98 e successive modifiche.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

4

Denominazione società partecipata:

Ferrovie Emilia-Romagna SRL - FER S.R.L.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti (e)	248
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	12.948.173,00
Compensi amministratori	72.055,00
Compensi componenti organo di controllo	88.212,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	238.041,00
2014	212.392,00
2013	224.984,00
2012	455.835,00
2011	154.396,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	150.485.509,00
2014	143.847.076,00
2013	142.824.138,00
FATTURATO MEDIO	145.718.907,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

non rientra

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

Svolgimento di attività analoghe o similari a J47 quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

Fer è gestita da un Amministratore Unico di indicazione Regionale.

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Con riferimento alla situazione economico finanziaria, la società ha definito il Piano Industriale 2014-2016. Essendo che nel 2016 l'anno in cui diventerà operativa l'assegnazione della gara TPL su ferrovia, la società entro tale data intende portare a termine le iniziative dirette a:

- risanare l'azienda dal punto di vista economico-finanziario;

- dotarla degli strumenti e delle modalità operative in modo da permetterle il pieno presidio delle attività core per gestire la gara TPL.

Azioni da intraprendere:

Alienazione

l'alienazione della partecipazione o il recesso dalla società verrà effettuata seguendo la procedura prevista dai commi 4° e ss. dell'art. 24 del TUSP, con conclusione della stessa presumibilmente entro il 30/9/2018.

L'alienazione non determinerà risparmi atteso che la Provincia non eroga contributi né acquista servizi dalla società.

La valorizzazione del corrispettivo derivante dalla cessione della partecipazione effettuabile sulla corrispondente frazione del patrimonio netto della società (come risultante dall'ultimo bilancio disponibile 2015, ovvero euro 9.858.249,00, determina un presumibile incasso di euro 15.000,00.

Denominazione società partecipata:

Ferrovie Emilia-Romagna SRL - FER S.R.L.

relazione sulla partecipazione societaria

La ricognizione delle società partecipate effettuata ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008 e deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 20 del 24/05/2010 individuava le attività realizzate dalla Società come strategiche: "la società espleta specifiche funzioni di interesse generale per la collettività nel settore del trasporto pubblico locale e pertanto nel sistema dei servizi pubblici, svolgendo compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali ai sensi delle disposizioni legislative (art. 19 c.1 lett. d del D.lgs n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali, del D.lgs. n. 422/97 - Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59 - e della L.R. E.R. n. 30/1998 - Disciplina generale per il trasporto pubblico regionale e locale -.

La ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014 in merito al permanere dell'interesse pubblico nelle società partecipate dalla Provincia di Rimini deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 22 del 19/6/2014 indicava per tale società "nell'ambito dell'area vasta alle province rimane la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale. In virtù delle funzioni di pianificazione e coordinamento il mantenimento di società di gestione (spesso in conflitto con l'ente regolatore, le Agenzie della mobilità) potrà essere difficilmente legittimato". Nel medesimo atto si esprimeva l'indirizzo di procedere con successivi atti a dismissione/privatizzazione/cessione nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge che sarebbero risultate più convenienti anche in rapporto alla congruità economica, in relazione:

- a. al permanere in capo alla nuova Provincia delle funzioni riconducibili all'oggetto sociale della partecipata e quindi al permanere dell'interesse pubblico della futura nuova Provincia.
- b. all'andamento economico-finanziario dell'anno 2014 qualora si dovessero confermare i risultati economici negativi degli ultimi due bilanci d'esercizio 2012 e 2013;

Con atto di Consiglio Provinciale nr. 33 del 30/11/2015 è stato deliberato di:

- 1) procedere alla dismissione della propria quota di partecipazione nella società F.E.R. S.R.L., pari allo 0,035% del capitale sociale, pari a nominali 1.233,00 euro, condividendone le modalità con la Regione Emilia Romagna;
- 2) rinunciare al proprio diritto d'opzione proposto ai soci con l'assemblea straordinaria del 20 novembre 2015;

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

5

Denominazione società partecipata:

GEAT S.P.A.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti (e)	56
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	2.802.393,00
Compensi amministratori	46.913,00
Compensi componenti organo di controllo	22.700,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	2.731.512,00
2014	91.397,00
2013	209.255,00
2012	64.542,00
2011	17.281,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	8.661.076,00
2014	8.982.162,00
2013	9.250.905,00
FATTURATO MEDIO	8.964.714,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

non rientra

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

Svolgimento di attività analoghe o similari a J47 quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Il risultato positivo dell'esercizio 2015, di euro 2.731.512, è motivato essenzialmente dalla vendita di n. 2.801.398 azioni della società Hera S.p.A. (corrispondente al 50% del pacchetto azionario detenuto), che ha prodotto una plusvalenza di euro 2.593.899.

Azioni da intraprendere:**Alienazione**

Le attività svolte dalla società non sono più funzionali agli ambiti di competenza assegnati dalla Legge Del Rio alla provincia.

L'alienazione della partecipazione o il recesso dalla società verrà effettuata seguendo la procedura prevista dai commi 4° e ss. dell'art. 24 del TUSP, con conclusione della stessa presumibilmente entro il 30/9/2018.

L'alienazione non determinerà risparmi atteso che la Provincia non eroga contributi né acquista servizi dalla società.

La valorizzazione del corrispettivo derivante dalla liquidazione della partecipazione effettuabile sulla corrispondente frazione del patrimonio netto della società (come risultante dall'ultimo bilancio disponibile 2015, ovvero euro 10.416.155,00), determina un presumibile incasso di euro 60.000,00.

Denominazione società partecipata:

GEAT S.P.A.

relazione sulla partecipazione societaria

La ricognizione delle società partecipate effettuata ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008 e deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 20 del 24/05/2010 individuava le attività realizzate dalla Società come strategiche: "la Società esplica la propria attività nel settore dei servizi pubblici locali ed opera attraverso convenzioni e contratti di servizio stipulati con i soci. Produce servizi di interesse generale a favore di una parte consistente del territorio (zona sud). Al termine del periodo transitorio, per i prossimi affidamenti dovrà tener conto del disposto dell'art. 23 bis della comma 4, del Decreto Legge n. 112/2008".

La ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014 in merito al permanere dell'interesse pubblico nelle società partecipate dalla Provincia di Rimini deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 22 del 19/6/2014 disponeva per tale società la dismissione in quanto "Le motivazioni che stavano alla base della presenza della Provincia nella società non sono più riconducibili a progetti perseguibili nel breve termine. Inoltre l'opportunità di affidare direttamente servizi, anche in coerenza con le funzioni che permangono in capo alle Province, non è risultata storicamente fondamentale in termini di bilancio in quanto preferibile la strada dell'evidenza pubblica."

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	6
Denominazione società partecipata:	Italian Exhibition Group S.P.A.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Organizzazione manifestazioni fieristiche e congressuali

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	NO
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	NO
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	<input checked="" type="checkbox"/>
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	NO
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	NO
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:	
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	SI
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	NO
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	NO
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	NO
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	NO
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	NO
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	NO
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	NO
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	NO
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	NO
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La possibilità per le pubbliche amministrazioni di detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici è espressamente prevista dall'art. 4, comma 7°, TUSP. La sussistenza del vincolo di scopo è riconducibile alla promozione dello sviluppo, anche economico della comunità amministrata e del territorio che il comma 85 dell'art. 1 della Legge Del Rio individua nella funzione degli enti di area vasta di cura dello sviluppo strategico del territorio.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

6

Denominazione società partecipata:

Italian Exhibition Group S.P.A.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti (e)	284
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

	Importi in euro
Costo del personale (f)	11.619.714,00
Compensi amministratori	263.208,00
Compensi componenti organo di controllo	81.835,00

	Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	3.943.494,00
2014	3.085.200,00
2013	371.144,00
2012	909.653,00
2011	-854.907,00

	Importi in euro
FATTURATO	
2015	58.432.465,00
2014	56.419.130,00
2013	36.030.232,00
FATTURATO MEDIO	50.293.942,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

non rientra

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

Svolgimento di attività analoghe o similari a J47 quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

--

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

--

Azioni da intraprendere:

Mantenimento, confermando l'opportunità di procedere alla privatizzazione dell'asse fieristico e/o congressuale per far fronte all'indebitamento contratto per la costruzione del nuovo palazzo dei congressi.

Alla data di redazione del presente piano di razionalizzazione, conformemente alla deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 9 del 13/6/2017 la partecipazione detenuta dall'Ente nelle società IEG S.P.A. è stata conferita nella società holding Rimini Congressi Srl. La partecipazione dell'Ente in IEG S.P.A. ha pertanto assunto la configurazione di partecipazione indiretta.

Denominazione società partecipata:

Italian Exhibition Group S.P.A.

relazione sulla partecipazione societaria

La ricognizione delle società partecipate effettuata ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008 e deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 20 del 24/05/2010 individuava la società come strategica in quanto "Partecipazione strategica strettamente necessaria per il perseguimento delle attività istituzionali art. 19 in quanto di rilevante interesse provinciale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sociale, culturale e sportivo".

La ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014 in merito al permanere dell'interesse pubblico nelle società partecipate dalla Provincia di Rimini deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 22 del 19/6/2014 confermava il permanere nella società in quanto "strategica per l'economia del territorio" indicando altresì "opportuno procedere alla privatizzazione dell'asse fieristico e/o congressuale, secondo le soluzioni che saranno prospettate dall'advisor che sarà nominato dalla Capogruppo Rimini Congressi srl, come originariamente previsto nel piano di finanziamento del Nuovo centro congressi di Rimini proprio per far fronte all'indebitamento contratto per la costruzione del palazzo. Qualora la privatizzazione non avvenisse, la permanenza nelle società del gruppo, in particolare se in perdita, sarà difficilmente sostenibile in termini giuridico-economici."

Nell'anno 2016 è stata effettuata l'operazione di aggregazione fra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza deliberata dal Consiglio Provinciale con atto n. 25 del 21/10/2016, da realizzarsi attraverso un aumento di capitale sociale di Rimini Fiera spa da liberarsi attraverso conferimento in natura, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, C.C. dell'azienda, da parte della stessa Fiera di Vicenza.

E' opportuno evidenziare che per tale società gli enti soci hanno da tempo avviato il processo di privatizzazione. In tal senso sono stati assunti dall'Ente i necessari atti:

- deliberazione consiliare n.21/2014 avente ad oggetto "avvio del percorso di privatizzazione del settore fieristico-congressuale riminese", di approvazione dell'avvio del percorso di privatizzazione per reperire consistenti risorse con cui ridurre sensibilmente l'indebitamento di Rimini Congressi s.r.l.

- la n.15 del 25/06/2015, avente ad oggetto "indirizzi per l'avvio del processo di privatizzazione di Rimini Fiera s.p.a. mediante relativa quotazione al mercato A.I.M." (Alternative Investment Market), con cui è stato deliberato di condividere di massima l'avvio del processo di privatizzazione consistente nella quotazione in borsa di Rimini Fiera nel mercato AIM s.p.a., con operazione di O.P.V. (Operazione Pubblica di Vendita) e di O.P.S. (Offerta pubblica di Sottoscrizione).

- la n.2 del 14/04/2016, avente ad oggetto "Modifiche statutarie propedeutiche alla quotazione di Rimini Fiera spa nel mercato AIM e patto parasociale. Aggiornamenti e approvazioni conseguenti" con cui è stato deliberato in particolare di continuare a perseguire la privatizzazione di Rimini Fiera SPA quale necessario strumento di abbattimento delle posizioni debitorie contratte per la costruzione del Nuovo palacongressi di Rimini, mantenendo sospesi, fino al completamento dell'iter di privatizzazione di Rimini Fiera, oltre agli impegni finanziari precedentemente assunti in merito alla realizzazione del nuovo centro Congressi di Rimini, qualsiasi atto dispositivo relativo alla propria partecipazione direttamente posseduta sia in Rimini Fiera che in Società del palazzo dei congressi, prendendo atto dei nuovi tempi previsti per la quotazione delle azioni di Rimini Fiera s.p.a.;

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	7
Denominazione società partecipata:	L'Altra Romagna Società consortile a R.L.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Promozione dello sviluppo, miglioramento e valorizzazione delle attività socio economiche e culturali del territorio romagnolo

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	NO
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	NO
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	<input checked="" type="checkbox"/>
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	NO
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	NO
<i>Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:</i>	
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	SI
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	NO
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	NO
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	NO
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	SI
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	NO
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	NO
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	NO
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	NO
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	NO
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

partecipazione funzionale al perseguimento delle attività istituzionali ex art. 19 TUEL in quanto di rilevante interesse provinciale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico e sociale (svolge attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economiche e culturali del territorio romagnolo, anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti Regionali, Nazionali ed Europei).
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

7

Denominazione società partecipata:

L'Altra Romagna Società consortile a R.L.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti (e)	7
Numero amministratori	14
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

	Importi in euro
Costo del personale (f)	31.624,00
Compensi amministratori	44.875,00
Compensi componenti organo di controllo	5.696,00

	Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	-60.892,00
2014	371,00
2013	1.689,00
2012	2.811,00
2011	530,00

	Importi in euro
FATTURATO	
2015	1.451.320,00
2014	87.915,00
2013	278.363,00
FATTURATO MEDIO	605.866,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

non rientra

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

Svolgimento di attività analoghe o similari a J47 quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

La Società nel 2016 ha ridotto il numero degli amministratori a 7. Dal 31/12/2016 il numero di amministratori risulta pari al numero dei dipendenti e i componenti dell'organo di controllo sono stati ridotti da n. 3 a n. 1.

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:**Azioni da intraprendere:**

alienazione

partecipazione non più strettamente correlata alle funzioni istituzionali del nuovo ente Provincia e, oltretutto, strumento non più indispensabile per lo sviluppo del territorio in attuazione della Misura 19 del PSR Emilia Romagna 2014/2020.

L'alienazione della partecipazione o il recesso dalla società verrà effettuata seguendo la procedura prevista dai commi 4° e ss. dell'art. 24 del TUSP, con conclusione della stessa presumibilmente entro il 30/9/2018. La liquidazione non determinerà risparmi atteso che la Provincia non eroga contributi né acquista servizi dalla società e determinerà un presumibile incasso di euro 2.000,00.

Denominazione società partecipata:

L'Altra Romagna Società consortile a R.L.

relazione sulla partecipazione societaria

La ricognizione delle società partecipate effettuata ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008 e deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 20 del 24/05/2010 individuava le attività realizzate dalla Società come strategiche: "Partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 direttiva 2004/18/CE".

La ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014 in merito al permanere dell'interesse pubblico nelle società partecipate dalla Provincia di Rimini deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 22 del 19/6/2014 disponeva il mantenimento motivato con lo "svolgimento funzione di catalizzatore di finanziamenti per lo sviluppo strategico del territorio coerente con le funzioni di area vasta che apparterranno alla futura Provincia."

Con atto n. 27 del 12/10/2015 il Consiglio Provinciale deliberava:

1. di esprimere l'indirizzo di dismettere l'intera partecipazione nella società GAL L'Altra Romagna soc. cons.le a r.l., in quanto, seppur di interesse pubblico generale, non più strettamente correlata alle funzioni istituzionali del nuovo ente Provincia e, oltretutto, strumento non più indispensabile per lo sviluppo del territorio in attuazione della Misura 19 del PSR Emilia Romagna 2014/2020;
2. di demandare l'atto di dismissione mediante atto di vendita o permuta, previa stima di congruità, al Responsabile del Servizio Affari generali e gestione risorse umane, finanziarie, patrimoniali e informatiche, Dott.ssa Isabella Magnani, subordinatamente all'approvazione della strategia di sviluppo locale del nuovo GAL di Rimini con graduatoria, anche provvisoria, da parte della Regione Emilia Romagna Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatoria;
3. di inserire l'indirizzo per la dismissione di cui al punto 1) e procedere alla variazione del più ampio Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Provincia di Rimini approvato dal Presidente con proprio decreto n.40 del 31 marzo 2015;

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	8
Denominazione società partecipata:	Lepida S.P.A.
Tipo partecipazione:	Diretta (in house)
Attività svolta:	Realizzazione e gestione rete regionale a banda larga delle P.A.: pianificazione delle infrastrutture fisiche, progettazione appalto affidamento lavori, costruzione, collaudo, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria. Fornitura servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle P.A.: trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite, servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati, configurazione degli apparati terminali di rete nei punti PAL. Realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano MAN integrate nella rete regionale a banda larga. Fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento alle proprie sedi. Fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale. Fornitura di tratte di rete ad enti pubblici locali e statali, aziende pubbliche e forze dell'ordine per il collegamento delle sedi nel territorio regionale.

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	NO
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	NO
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	NO
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	NO
<i>Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:</i>	
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	NO
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	NO
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	NO
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	NO
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	SI
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	SI
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	NO
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	SI
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	SI
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 15/4/2009 è stata autorizzata l'adesione a Lepida Spa. La società è stata costituita dalla Regione Emilia-Romagna in data 01/08/2007, in attuazione dell'articolo 10 della L.R.E.R.24.05.2004, n.11 per la realizzazione, avvenuta negli anni passati, della rete in fibra ottica - denominata, appunto, Lepida - di collegamento telematico tra tutte le amministrazioni pubbliche emiliano-romagnole (attività prevalente) e tra queste e i cittadini (attività secondaria). La società è attualmente interamente partecipata dalla stessa Regione Emilia-Romagna e da tutte le pubbliche amministrazioni della regione stessa, con capitale incedibile a soggetti privati, opera esclusivamente nei confronti delle stesse amministrazioni pubbliche socie ed è sottoposta a "controllo analogo congiunto" da parte delle stesse (a fronte della quota di stragrande maggioranza assoluta - 99,29% - posseduta dal socio Regione Emilia-Romagna, il "controllo analogo" è concretamente esercitato dalla Regione stessa, mediante il "comitato permanente di indirizzo" costituito su impulso della Regione e formato da un numero ristretto - rispetto ai circa 400 soci attuali totali - di rappresentanti dei vari soci). La società espleta il servizio pubblico d'interesse regionale e locale concernente l'impianto, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle reti e dei sistemi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 11/2004 e delle ulteriori tratte di rete complementari nonché l'erogazione degli inerenti servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alle reti stesse, ivi compresi i servizi di contatto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, onde promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale e delle comunità locali, anche in ossequio alle finalità generali stabilite nell'articolo 1 della legge regionale sopraindicata. Lepida s.p.a. è quindi una "società strumentale in house" della Provincia di Rimini che svolge attività ("attività strumentale", ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera "d", del D.Lgs.175/2016) che soddisfa appieno il "vincolo di scopo".
--

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

8

Denominazione società partecipata:

Lepida S.P.A.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti (e)	75
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	4.561.741,00
Compensi amministratori	35.160,00
Compensi componenti organo di controllo	29.952,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	184.920,00
2014	339.909,00
2013	208.798,00
2012	430.829,00
2011	142.412,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	26.640.268,00
2014	21.618.474,00
2013	18.861.222,00
FATTURATO MEDIO	22.373.321,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

non rientra

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

Svolgimento di attività analoghe o similari a J47 quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

Le attività svolte dalla società nell'interesse esclusivo dei propri enti soci rientrano nel novero di quelle previste all'art. 4 comma 2 del D.Lgs 175/2016 lettere a), b), d) ed e).

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

I servizi (strumentali, di connessione telematica con le altre pubbliche amministrazioni regionali) erogati alla Provincia dalla società sono, almeno in parte, imprescindibili per lo stesso e non sono acquisibili (almeno in parte) diversamente sul mercato (la rete in fibra ottica è di proprietà della società), mentre per altra parte sarebbero acquisibili a condizioni meno vantaggiose (proprio perché sarebbero acquisiti da soggetti che - diversamente dalla società - non sono costantemente rivolti alla soluzione dei problemi delle pubbliche amministrazioni). In base alle vigenti disposizioni di legge, comunitarie e nazionali, in materia di "appalti di servizi", il mantenimento della partecipazione è pertanto strettamente strumentale (imprescindibile) per la Provincia per poter continuare ad affidare in house, legittimamente, tali servizi alla società.

La modalità gestionale adottata dai numerosissimi enti pubblici soci per lo svolgimento delle attività in questione (la società strumentale in house, tra loro "condivisa"), peraltro, è sempre stata caratterizzata dall'economicità e dalla piena sostenibilità finanziaria e pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine la società non rientra in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Conseguentemente la società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di revisione straordinaria previsti dall'articolo 24 del D.Lgs.175/2016.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento

In considerazione di quanto sopra, si ritiene di dover mantenere Lepida Spa nella titolarità della Provincia di Rimini, dando atto per altro che l'esigua quota di capitale sociale in essa detenuta non permette all'ente di incidere in alcun modo sulla struttura organizzativa e sulle modalità operative della società.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida s.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui all'allegato C alla convenzione stipulata fra gli Enti soci ai sensi dell'art. 4-bis, della legge regionale n. 11 del 2004 (approvata dalla Provincia di Rimini con deliberazione consiliare n. 97 del 19 giugno 2013).

Sulla base di tale convenzione sono stati attribuiti a Lepida s.p.a. i compiti di gestione della dimensione operativa della Community Network Emilia-Romagna e, per quanto di competenza, del Nodo Tecnico Informativo Centrale disciplinati dalla medesima convenzione, ed è inoltre stato espressamente consentito a ciascuno degli Enti di cui alla predetta Community di addvenire ad accordi specifici con Lepida s.p.a. al fine di dare attuazione agli interventi e alle misure previste dalla legge regionale citata (previo parere conforme del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento istituito a norma dell'art. 6, comma 4-bis della medesima legge).

Denominazione società partecipata:

Lepida S.P.A.

relazione sulla partecipazione societaria

La ricognizione delle società partecipate effettuata ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008 e deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 20 del 24/05/2010 individuava le attività realizzate dalla Società come strategiche in quanto: "strettamente necessaria per realizzare e gestire compiutamente gli obiettivi indicati dalla L.R. 11/2004 nonchè erogare servizi ai soci per la gestione della rete telematica regionale per lo scambio di dati e servizi tra Enti".

La ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014 in merito al permanere dell'interesse pubblico nelle società partecipate dalla Provincia di Rimini deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 22 del 19/6/2014 disponeva per tale società il mantenimento in quanto "Prevista la presenza di ogni soggetto che usufruisca dei servizi erogati. Indispensabile per la Provincia il permanere a fronte delle attività di coordinamento su tutto il territorio provinciale in tema di sviluppo strategico delle infrastrutture tecnologiche"

Il piano di razionalizzazione delle partecipate approvato con Decreto Presidenziale nr. 40 del 31/3/2015 confermava altresì il mantenimento della partecipazione.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	9
Denominazione società partecipata:	Ervet - Emilia-Romagna valorizzazione economica territorio Spa
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Realizzazione azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	NO
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	NO
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	NO
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	NO
<i>Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:</i>	
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	NO
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	NO
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	NO
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	NO
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	NO
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	NO
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	NO
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	SI
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	NO
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 86 del 27/11/2007 alla società Nuova Quasco Srl individuando nella stessa un referente stabile nel tempo con cui instaurare attività o collaborazioni. La società, in conformità ai principi dello statuto regionale e agli indirizzi della Regione Emilia-Romagna e di cui la stessa è azionista di maggioranza, realizza ai sensi della L.R. 20/2007 – servizi strumentali all'attività istituzionale degli enti locali e, secondo gli indirizzi fissati dalla Regione e nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, svolge attività di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale. Ervet è «società in house» in quanto sottoposta al «controllo analogo» da parte della Regione Emilia Romagna - ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle lett. o) e c) dell'art. 2 TUSP - , in quanto ne detiene il 98,364% del capitale sociale e ha in essere con la società una convenzione che disciplina poteri e modalità di esercizio di detto controllo secondo quanto previsto dall'art. 6, l.r. 13 maggio 1993, n. 25. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016, è stata inoltre prevista (all'art. 18.3 dello statuto della società) la possibilità per le pubbliche amministrazioni socie diverse dalla regione di stipulare apposite convenzioni con la società per regolare il rispettivo controllo analogo (il che andrebbe a connotare detto controllo come "congiunto" ex art. 2, lett. d) TUSP).
--

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

9

Denominazione società partecipata:

Ervet - Emilia-Romagna valorizzazione economica territorio Spa

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti (e)	47
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	2.693.661,00
Compensi amministratori	41.563,00
Compensi componenti organo di controllo	19.700,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	105.877,00
2014	59.940,00
2013	1.131,00
2012	64.587,00
2011	13.000,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	7.569.860,00
2014	8.481.832,00
2013	10.410.904,00
FATTURATO MEDIO	8.820.865,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

non rientra

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

Svolgimento di attività analoghe o similari a J47 quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che sono stati introdotti nello statuto della società i limiti ai compensi dei componenti degli organi sociali e dei dirigenti previsti dalle disposizioni del TUSP, mentre sono tuttora operative le collaborazioni avviate fra tutte le società in house della Regione (ovvero, oltre a Ervet s.p.a., Lepida s.p.a., Aster soc.cons. a r.l. e CUP 2000 soc.cons.p.a.) al fine di realizzare sinergie e svolgere funzioni trasversali fra le stesse, come indicato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 2016.

la possibilità di aggregare Ervet con altre società operanti in settori omogenei sul territorio regionale è stata presa in considerazione dalla Regione, che con deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 2016 ha previsto la fusione - da realizzarsi con le modalità e nei termini che verranno individuati dietro impulso e sotto la direzione del socio di maggioranza - fra Ervet e Aster soc.cons. a r.l. Sempre a tal riguardo si rammenta che in virtù di quanto disposto dall'art. 22 della l.r. Emilia-Romagna 18 luglio 2014, n. 14, nel dicembre 2014 la società ha incorporato a seguito di fusione la NuovaQuasco soc.cons. a r.l.

Azioni da intraprendere:

alienazione

l'alienazione della partecipazione o il recesso dalla società verrà effettuata seguendo la procedura prevista dai commi 4° e ss. dell'art. 24 del TUSP, previa pubblicazione bando d'asta pubblica per la cessione delle azioni e In caso di mancata alienazione entro il 30/09/2018 richiesta alla Società Ervet di liquidazione della quota.

La liquidazione non determinerà risparmi atteso che la Provincia non eroga contributi né acquista servizi dalla società.

La valorizzazione del corrispettivo derivante dalla liquidazione della partecipazione effettuabile sulla corrispondente frazione del patrimonio netto della società (come risultante dall'ultimo bilancio disponibile 2016, ovvero euro 10.591.413,00), determina un presumibile incasso di euro 4.000,00.

Denominazione società partecipata:

Ervet - Emilia-Romagna valorizzazione economica territorio Spa

relazione sulla partecipazione societaria

La ricognizione delle società partecipate effettuata ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008 e deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 20 del 24/05/2010 individuava la Società, all'epoca denominata Nuova Quasco, come "Non strettamente necessaria".

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	10
Denominazione società partecipata:	Porto intermodale di Ravenna - SAPIR
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Promozione e sviluppo del Porto di Ravenna

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	NO
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	NO
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	<input checked="" type="checkbox"/>
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	NO
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	NO
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:	
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	NO
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	NO
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	NO
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	NO
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	SI
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	NO
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	NO
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	NO
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	NO
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

--

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

10

Denominazione società partecipata:

Porto intermodale di Ravenna - SAPIR

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti (e)	64
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

	Importi in euro
Costo del personale (f)	3.311.447,00
Compensi amministratori	217.087,00
Compensi componenti organo di controllo	40.920,00

	Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	4.629.311,00
2014	5.715.939,00
2013	5.038.814,00
2012	5.023.257,00
2011	5.953.820,00

	Importi in euro
FATTURATO	
2015	28.010.170,00
2014	26.241.190,00
2013	24.575.625,00
FATTURATO MEDIO	26.275.661,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

non rientra

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

Svolgimento di attività analoghe o similari a J47 quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

--

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

--

Azioni da intraprendere:

Alienazione

L'alienazione della partecipazione o il recesso dalla società verrà effettuata seguendo la procedura prevista dai commi 4° e ss. dell'art. 24 del TUSP, con conclusione della stessa presumibilmente entro il 30/9/2018.

La liquidazione non determinerà risparmi atteso che la Provincia non eroga contributi né acquista servizi dalla società.

La valorizzazione del corrispettivo derivante dalla liquidazione della partecipazione effettuabile sulla corrispondente frazione del patrimonio netto della società (come risultante dall'ultimo bilancio disponibile 2016, ovvero euro 102.712.277,00), determina un presumibile incasso di euro 80.000,00.

Denominazione società partecipata:

Porto intermodale di Ravenna - SAPIR

relazione sulla partecipazione societaria

La ricognizione delle società partecipate effettuata ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008 e deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 20 del 24/05/2010 individuava la partecipazine nella società "Non strettamente necessaria".

La ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014 in merito al permanere dell'interesse pubblico nelle società partecipate dalla Provincia di Rimini deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 22 del 19/6/2014 confermava la procedura di cessione in atto.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	11
Denominazione società partecipata:	Rimini Congressi S.R.L.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Coordinamento dei soci nel settore congressuale e convegnistico anche per la concertazione ed esecuzione delle azioni necessarie alla realizzazione delle strutture ed infrastrutture in tali settori

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	NO
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	NO
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	NO
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	NO
<i>Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:</i>	
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	NO
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	NO
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	NO
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	NO
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	NO
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	NO
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	NO
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	NO
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	NO
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società partecipata (originariamente in misura egualitaria - 1/3) da ciascuno dei tre soci pubblici Comune di Rimini (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.), Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna, è una holding "pura" che svolge, per conto ed a favore dei propri tre soci pubblici, la gestione, coordinata ed unitaria, delle loro partecipazioni nei due settori fieristico e congressuale e le funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle stesse e l'esercizio, presso di esse, dei diritti di socio.

La società soddisfa il "vincolo di scopo", svolgendo attività (strumentali) "ammesse", che sono state (e lo sono tuttora) fondamentali ed imprescindibili per la gestione coordinata e congiunta delle partecipazioni dei tre enti pubblici nei due settori fieristico e congressuale (peraltro entrambi "ammessi" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, il primo espressamente, dal comma 7, il secondo in quanto la S.d.P. si è occupata della "realizzazione di un'opera pubblica, sulla base di apposito accordo", ai sensi del comma 2, lettera "b"), tra loro sinergici e fortemente "responsabili" dello sviluppo economico del territorio.

In seguito delle operazioni societarie che hanno interessato e interesseranno il polo fieristico-congressuale Rimini Congressi detiene attualmente:

a) la maggioranza (65,07%) del capitale sia di I.E.G. (ex Fiera di Rimini), con previsione di relativa cessione parziale in borsa nella primavera del 2018 - previa predisposizione ed espressa specifica approvazione degli atti a ciò necessari, da parte dei tre soci pubblici e, per essi, dei rispettivi organi di indirizzo politico (consiglio comunali/provinciali);

b) la maggioranza (81,39%) del capitale della Società del Palazzo, con previsione della relativa fusione per incorporazione nel 2019-2020, una volta completata la privatizzazione/quotazione in borsa di "I.E.G." - previa predisposizione ed espressa specifica approvazione degli atti a ciò necessari, da parte dei tre soci pubblici e, per essi, dei rispettivi organi di indirizzo politico (consiglio comunali/provinciali).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

11

Denominazione società partecipata:

Rimini Congressi S.R.L.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti (e)	0
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	24.000,00
Compensi componenti organo di controllo	21.000,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	751.200,00
2014	4.087.711,00
2013	-4.745.286,00
2012	-1.311.583,00
2011	-1.701.533,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	0,00
2014	0,00
2013	0,00
FATTURATO MEDIO	0,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

non rientra

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

SI

Svolgimento di attività analoghe o similari a J47 quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

Tali attività peraltro, non sono, evidentemente, acquisibili sul mercato, né svolgibili internamente, da uno solo dei tre soci, con la stessa professionalità ed efficacia con cui viene svolta dalla società (che è amministrata da un amministratore unico che è un dottore commercialista locale).

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

L'economicità e la sostenibilità finanziaria della modalità gestionale della società holding, condivisa con gli altri due soci pubblici, che ha registrato una fase di criticità in dipendenza della crisi economica che ha coinvolto anche il settore congressuale e fieristico e riverberatasi nella mancanza di dividendi distribuiti dalla controllata Fiera di Rimini (ora I.E.G.).

La modalità gestionale adottata per lo svolgimento delle attività in questione (società holding interamente pubblica) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Pertanto la società pare rispettosa anche dei c.d. "oneri di motivazione analitica" previsti dal D.Lgs.175/2016.

Relativamente alle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, sulla base di una interpretazione meramente letterale della norma, la società, essendo priva di dipendenti e avendo un fatturato medio annuo del triennio (sia di quello 2013-2015 considerato da M.E.F. e Corte dei Conti, sia di quello del triennio 2014-2016, ultimo disponibile) inferiore ad €.500.000,00, ricadrebbe nelle ipotesi specifiche di "revisione straordinaria" (soppressione) delle c.d. "scatole vuote improduttive" di cui alla lettera b e delle "società irrilevanti" di cui alla lettera "d".

In realtà, sulla base di una interpretazione più "sostanziale" della norma ed in considerazione della "ratio" ispiratrice della stessa, finalizzata alla soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive" (dove l'indice di tale caratteristica è stato identificato con l'assenza di dipendenti o comunque con la presenza di un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori) da un lato e delle "società irrilevanti" (dove l'indice di tale irrilevanza è stato identificato con il conseguimento di un fatturato inferiore ad una soglia minima) dall'altro, tale obbligo non sembra sussistere, in quanto, nella realtà sostanziale dei fatti, la società non ha dipendenti e fatturato "minimi" se considerata autonomamente, ma, al contrario, li possiede ed anzi li supera abbondantemente, entrambi, se, come appare ragionevole, viene considerata nella sua reale funzione di "holding pura", capogruppo di un gruppo societario, che, al contrario, ha più di 180 dipendenti e un fatturato consolidato (da relativi bilanci consolidati) medio annuo del triennio (sia di quello 2013-2015 considerato da M.E.F. e Corte dei Conti, sia quello del triennio 2014-2016, ultimo disponibile) superiore ai 69 milioni di euro. Conseguentemente la società non è né "vuota" e "improduttiva", né "irrelevante".

La società non pare poi ricadere, nemmeno "formalmente", in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" di revisione straordinaria previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione nella società in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente a fronte:

a) della concreta inappetibilità della società per il mercato, già sancita dall'apposito studio condotto nell'aprile 2015 dall'advisor KPMG Advisory s.p.a.;

b) dell'acquisita autosostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica della società;

c) dell'importante operazione (di quotazione in borsa di I.E.G. s.p.a.) che la società (previa espressa approvazione da parte dei propri tre soci pubblici e, per essi, dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) dovrebbe attuare nel prossimo futuro.

Sulla base di una interpretazione meramente letterale della norma, la società, non avendo dipendenti (a fronte di n.1 amministratore) e avendo un fatturato medio annuo dell'ultimo triennio inferiore al limite minimo fissato dalla norma (0,5 milioni di €), sarebbe soggetta agli obblighi di revisione straordinaria dei punti "3.b" (soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive") e "3.d" (soppressione delle c.d. "società irrilevanti"), mentre sulla base di una interpretazione più "sostanziale" della norma, tale obbligo non pare sussistere, in quanto, nella realtà sostanziale dei fatti, la società non ha dipendenti e fatturato "minimi" se considerata autonomamente, ma, al contrario, li possiede ed anzi li supera abbondantemente, entrambi, se, come appare ragionevole, viene considerata nella sua reale funzione di "holding pura", capogruppo di un gruppo societario, che, al contrario, ha più di 180 dipendenti e un fatturato consolidato (da relativi bilanci consolidati) medio annuo dell'ultimo triennio superiore ai 69 milioni di euro. Conseguentemente la società non è né "vuota" e "improduttiva", né "irrelevante".

Denominazione società partecipata:

Rimini Congressi S.R.L.

relazione sulla partecipazione societaria

La ricognizione delle società partecipate effettuata ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008 e deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 20 del 24/05/2010 individuava la "partecipazione strategica strettamente necessaria per il perseguimento delle attività istituzionali ex art. 19 TUEL in quanto di rilevante interesse provinciale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sociale, culturale".

La ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014 in merito al permanere dell'interesse pubblico nelle società partecipate dalla Provincia di Rimini deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 22 del 19/6/2014 individuava tale società, insieme alle altre società del polo fieristico: Rimini Fiera e Società del Palazzo "società strategiche per l'economia del territorio. Opportuno procedere alla privatizzazione dell'asse fieristico e/o congressuale, secondo le soluzioni che saranno prospettate dall'advisor che sarà nominato dalla Capogruppo Rimini Congressi srl, come originariamente previsto nel piano di finanziamento del Nuovo centro congressi di Rimini proprio per far fronte all'indebitamento contratto per la costruzione del palazzo. Qualora la privatizzazione non avvenisse, la permanenza nelle società del gruppo, in particolare se in perdita, sarà difficilmente sostenibile in termini giuridico-economici."

Il piano di razionalizzazione delle partecipate approvato con Decreto Presidenziale nr. 40 del 31/3/2015 confermava altresì il mantenimento della partecipazione.

In merito al permanere della partecipazione societaria è opportuno precisare che questa si inserisce nel percorso di privatizzazione dei settori fieristico-congressuale avviato congiuntamente dai tre soci pubblici della società e deliberato dalla Provincia di Rimini con atto nr. 21 del 19/6/2014.

L'advisor, individuato nel febbraio 2015 e incaricato di elaborare il progetto di privatizzazione "KPMG advisory s.p.a.", ha evidenziato l'appetibilità per il mercato e quindi la possibilità di privatizzare, unicamente "Rimini Fiera", non anche la relativa controllante "Rimini Congressi", né la "consorella" "Società del Palazzo".

I tre soci pubblici, in giugno 2015, hanno quindi stabilito che il percorso di privatizzazione individuato - che originariamente si era ipotizzato potesse coinvolgere, alternativamente o congiuntamente il settore fieristico e quello congressuale avrebbe riguardato il solo settore fieristico, più appetibile per il mercato (non anche quello congressuale) e sarebbe avvenuto attraverso quotazione delle azioni di "Rimini Fiera" nel c.d. "mercato ristretto" (A.I.M. - alternative investment market).

Dall'estate 2015 ad oggi si è registrato un forte sviluppo e consolidamento dell'andamento economico finanziario della controllata Rimini Fiera, che ha portato i tre soci pubblici, anche a fronte della forte e persistente crisi del mercato borsistico verificatasi tra il 2016 e la prima parte del 2017, a posticipare la quotazione in borsa delle azioni della stessa (dal previsto 2016 alla primavera 2018), a prevederne la quotazione (invece che solamente in A.I.M.) prima in A.I.M., poi nel più redditizio M.T.A. (mercato telematico azionario, alias mercato azionario principale) oppure direttamente nell'M.T.A. e, nel frattempo, a progettare ed attuare una serie di operazioni societarie ritenute propedeutiche alla ulteriore "crescita" di Rimini Fiera (integrazione con Fiera di Vicenza s.p.a., a seguito della quale la società ha cambiato denominazione, assumendo quella di "I.E.G. s.p.a.") e ad un miglior collocamento in borsa di "I.E.G." stessa (concentrazione di tutte le azioni di I.E.G. originariamente detenute dai tre soci pubblici nella società Rimini Congressi, attraverso conferimento in natura nel relativo capitale.

Sempre nell'ottica di "razionalizzare" la catena di controllo delle due società dei settori fieristico (I.E.G.) e congressuale (Società del Palazzo), a fine giugno 2017 i tre soci pubblici hanno anche concentrato in RC la proprietà di tutte le azioni della S.d.P. da essi precedentemente direttamente detenute, anche allo scopo di agevolare la futura prevista fusione per incorporazione di tale società nella stessa controllante Rimini Congressi.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	12
Denominazione società partecipata:	Romagna Acque - Società delle fonti S.P.A.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Gestione del servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria dell'acqua in qualità di fornitore all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. Finanziamento e realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato. Gestione delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna" ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	NO
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	NO
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	NO
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	NO
<i>Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:</i>	
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	NO
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	NO
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	NO
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	SI
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	SI
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	NO
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	NO
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	NO
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	NO
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

E' una società che, in virtù delle disposizioni della Legge R.E.R. 25/1999, ricopre un duplice ruolo: 1) è una "società delle reti idriche" ex art.113, c. 13, del D.Lgs.18/8/2000, n. 267, che detiene la proprietà e si occupa della manutenzione e della custodia dei beni strumentali all'erogazione del servizio (pubblico locale e "di interesse generale") idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), in particolare di tutte le fonti di produzione di acqua potabile della Romagna (invaso di Ridracoli, n. 2 potabilizzatori di Ravenna, impianti di captazione dell'acqua di falda del fiume Marecchia); 2) gestisce, in virtù delle disposizioni della Legge R.E.R. 25/1999, parte del sistema idrico integrato in Romagna, precisamente la produzione e la fornitura di acqua potabile all'ingrosso al gestore del sistema della Romagna (attualmente Hera s.p.a., che eroga, ai cittadini, anche i servizi di fognatura e depurazione, oltre a quello di acquedotto); Conseguentemente svolge due attività: di "produzione di un servizio di interesse generale" e di "realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale", entrambe classificabili come "servizi di interesse generale" (a rete, di rilevanza economica) e previste dall'articolo 4, comma 1, lettera "a", del D.Lgs.175/2016) e quindi "ammesse". Svolgendo attività chiaramente fondamentali per il perseguimento degli scopi istituzionali (in particolare lo sviluppo sociale della popolazione locale, attraverso il soddisfacimento del relativo bisogno primario di poter disporre della risorsa idrica in quantità e qualità adeguate alle proprie esigenze) e quindi, dei numerosi (circa 50) enti pubblici soci, la società soddisfa certamente il "vincolo di scopo".
--

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

12

Denominazione società partecipata:

Romagna Acque - Società delle fonti S.P.A.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti (e)	146
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	7.987.450,00
Compensi amministratori	132.269,00
Compensi componenti organo di controllo	48.682,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	6.865.320,00
2014	9.335.705,00
2013	9.974.557,00
2012	6.073.882,00
2011	3.630.915,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	51.144.704,00
2014	53.728.604,00
2013	54.661.077,00
FATTURATO MEDIO	53.178.128,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

non rientra

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

Svolgimento di attività analoghe o similari a J47 quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La modalità di gestione delle due attività sopra indicate (la società di capitali, partecipata - "condivisa" - da tutti i principali enti locali della Romagna) adottata dall'autorità di regolazione d'ambito regionale (Atersir, che di fatto rappresenta gli stessi enti pubblici soci), oltre che consentita dalla legge regionale sopra già indicata, è stata ritenuta, dall'autorità locale (regionale) di regolazione del settore idrico (in passato le tre A.A.T.O. - Agenzie di Ambito Territoriale Ottimale - provinciali, oggi sostituite dall'unità Atersir), quella più conveniente (da tutti i punti di vista - economico, finanziario, organizzativo) per il relativo svolgimento, rispetto alle altre possibili (gestione in concessione a terzi e partenariato pubblico-privato) e compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. La società, pertanto, soddisfa pienamente il vincolo di "motivazione analitica".

La società non ricade in nessuna delle ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2 del D.Lgs.175/2016 e quindi non è assoggettata a nessuno degli obblighi di revisione straordinaria imposti dall'articolo 24 di tale norma.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento

Obiettivo della società è quello di mantenere un forte controllo pubblico sulla produzione e gestione della risorsa idrica in quanto bene essenziale e insostituibile per la vita, garantendo l'approvvigionamento di qualità nel lungo periodo a tutto il territorio di riferimento e ad impatti tariffari contenuti. Obiettivo al cui perseguimento concorrono:

- l'avvio di importanti processi di riorganizzazione aziendale, nel pieno rispetto - da un lato - dei dettami normativi in tema di vincoli assunzionali e politiche retributive, conferimento di incarichi e consulenze, acquisizione sul mercato di beni e servizi e - dall'altro lato - delle linee di indirizzo provenienti dagli enti regolatori AEEGSI e ATERSIR;
- l'avvio di fondamentali progetti di sviluppo delineati nel Piano degli Investimenti e nel correlato Piano economico finanziario, aventi come obiettivo l'irrobustimento, la diversificazione e l'integrazione delle fonti, all'interno di una cornice di solidarietà finanziaria con il gestore del servizio idrico Hera Spa, allo scopo di consentire un'adeguata infrastrutturazione del territorio, rendere più omogenea la qualità dell'acqua distribuita, coniugare la capacità impiantistica con politiche di contenimento delle dinamiche tariffarie, favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Denominazione società partecipata:

Romagna Acque - Società delle fonti S.P.A.

relazione sulla partecipazione societaria

La ricognizione delle società partecipate effettuata ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008 e deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 20 del 24/05/2010 individuava la partecipazione nella società come "strategica strettamente necessaria per il perseguimento delle attività istituzionali art. 19 tuel lett. B) in quanto dedicata alla tutela e alla valorizzazione della risorsa idrica".

La ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014 in merito al permanere dell'interesse pubblico nelle società partecipate dalla Provincia di Rimini deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 22 del 19/6/2014 confermava il mantenimento: "svolge funzioni strategiche coerenti con quelle di area vasta che apparterranno ancora alla futura Provincia".

Il piano di razionalizzazione delle partecipate approvato con Decreto Presidenziale nr. 40 del 31/3/2015 riconfermava il mantenimento della partecipazione.

Romagna Acque, in virtù delle disposizioni della Legge R.E.R. 25/1999, quale "società delle reti idriche" ex art.113, c. 13, del D.Lgs.18/8/2000, n. 267 integra le condizioni per il mantenimento da parte della Provincia di Rimini della partecipazione, strategico per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto funzionale all'assolvimento delle funzioni previste dalla Legge del Rio:

comma 85:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

comma 86:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

comma 89:


"Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie".

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	13
Denominazione società partecipata:	Società del Palazzo dei Congressi S.P.A.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Costruzione, valorizzazione, conduzione e locazione di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi congressuali e convegnistici di qualsiasi natura e genere

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	NO
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	NO
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	NO
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	NO
<i>Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:</i>	
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	SI
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	NO
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	NO
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	NO
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	NO
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	NO
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	NO
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	NO
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	NO
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	NO
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge attività di progettazione e realizzazione - ed ora, terminata - la costruzione, anche di gestione che sono state (e lo sono tuttora) fondamentali ed imprescindibili per la realizzazione, da parte dei tre enti pubblici soci (Provincia di Rimini, Comune di Rimini, Camera di Commercio di Rimini) congiuntamente tra loro, di un'opera pubblica fondamentale, in sinergia con l'attività fieristica già da essi "organizzata" nel passato, per lo sviluppo economico del territorio e della popolazione locale.

Si tratta di attività non acquisibili sul mercato, né svolgibili internamente, da uno solo dei tre soci, peraltro con la stessa efficacia con cui viene svolta dalla società, che, coerentemente con l'oggetto del contratto di società, previsto dal codice civile (conferimento di beni e servizi per l'esercizio in comune di una attività economica) è stato (ed è tuttora) anche un valido strumento di "coordinamento" dell'intervento dei tre enti pubblici soci nella realizzazione dell'opera pubblica "nuovo palacongressi di Rimini".

La società costituendo parte fondamentale del "fine istituzionale" della Provincia soddisfa il "vincolo di scopo", .

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

13

Denominazione società partecipata:

Società del Palazzo dei Congressi S.P.A.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti (e)	0
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	46.750,00
Compensi componenti organo di controllo	34.320,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	-813.649,00
2014	-1.795.676,00
2013	-2.081.049,00
2012	-2.814.566,00
2011	-4.258.053,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	1.666.683,00
2014	1.666.607,00
2013	1.444.191,00
FATTURATO MEDIO	1.592.493,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

non rientra

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

SI

Svolgimento di attività analoghe o similari a J47 quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

SI

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Con riferimento alla modalità gestionale scelta (la società, condivisa con gli altri due soci pubblici), va segnalato che l'economicità dall'inizio (ovvero dall'anno 2007 in cui la società è stata costituita) fino ad oggi è sempre mancata e verosimilmente continuerà a mancare anche per il prossimo futuro, a causa degli ingenti ammortamenti dell'immobile "nuovo palacongressi" realizzato, ma che mancherebbe, evidentemente, anche con modalità di gestione alternativa dell'opera, quand'anche fossero possibili.

Relativamente all'aspetto economico va altresì rilevato che, quand'anche per eventuali ulteriori perdite future, le perdite complessivamente accumulate superassero il terzo del capitale sociale, imponendone necessariamente la riduzione ex articolo 2446 c.c., dato che l'importo del capitale sociale attuale (circa 92 milioni di euro) è di gran lunga superiore a quello minimo previsto obbligatoriamente per le s.p.a. dal codice civile (attualmente pari a soli 50.000 euro), non occorrerebbe necessariamente che i soci ricapitalizzassero la società.

Al contrario, proprio perché la non economicità sopra indicata era (ed è) connessa ad ingenti costi non monetari (gli ammortamenti), la sostenibilità finanziaria della società si è, invece, sempre verificata, sia pure, in alcuni anni, con l'aiuto finanziario (prestito) della consorella "Rimini Fiera".

La modalità gestionale adottata per lo svolgimento dell'attività in questione (società mista) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Pertanto la società pare rispettosa anche dei c.d. "oneri di motivazione analitica" previsti dal D.Lgs.175/2016.

Relativamente alle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, la società, essendo priva di dipendenti e avendo chiuso in perdita tutti gli esercizi da quando esiste (dal 2007 fino al 2016), ricade nelle ipotesi specifiche di "revisione straordinaria" (soppressione) delle c.d. "scatole vuote improduttive" di cui alla lettera "b" e delle "società (diverse da quelle che producono un servizio di interesse generale) reiteratamente in perdita" di cui alla lettera "e".

La società non pare, invece, ricadere in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" di revisione straordinaria previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento

Il mantenimento da parte della Provincia di Rimini quale partecipazione indiretta, in quanto ora non più detenuta direttamente ma per il tramite della società Rimini Congressi srl, pur con le criticità evidenziate, è funzionale al percorso già definito dai soci riassumibile in:

1) privatizzazione-quotazione in borsa della "consorella" "I.E.G. s.p.a.", prevista per la primavera 2018

2) fusione per incorporazione della società nella controllante Rimini Congressi, una volta completata la privatizzazione e quindi, presumibilmente, nel 2019-2020.

Denominazione società partecipata:

Società del Palazzo dei Congressi S.P.A.

relazione sulla partecipazione societaria

La società è una immobiliare di costruzione (in passato) e di amministrazione (attualmente) di immobili a scopo congressuale (in particolare il nuovo centro congressi di Rimini), costituita nel 2007 in virtù di apposito accordo ("Accordo per la realizzazione del nuovo centro congressi di Rimini" del 30/06/2005) stipulato tra i tre enti pubblici Comune di Rimini, Provincia di Rimini, C.C.I.A.A. di Rimini (ora C.C.I.A.A. Romagna) ed anche la loro partecipata Rimini Fiera s.p.a., operante nel settore dell'organizzazione di eventi fieristici). I tre enti pubblici ne sono poi divenuti soci sia direttamente, sia indirettamente, attraverso la società holding "Rimini Congressi s.r.l." (nel frattempo da essi costituita in attuazione del medesimo accordo sopra citato).

Pertanto la società svolge un'attività che pare sostanzialmente rientrare tra quelle c.d. di "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica", (nel caso specifico il nuovo palacongressi di Rimini) ammesse dall'articolo 20, comma 2, lettera "b" del D.Lgs.175/2016, anche se, formalmente, l'accordo non è stato stipulato ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n.50 del 2016 (all'epoca non esistente).

Preliminarmente va evidenziato, come peraltro già esposto nella premesse del presente piano, che, alla data del 23/09/2016, la società, oltre ad essere posseduta per circa il 70% del proprio capitale e quindi controllata, dalla holding capogruppo RC - che controllava anche la "consorella" "Rimini Fiera s.p.a. (oggi "I.E.G. s.p.a."), deputata alla gestione del settore fieristico riminese, sinergico rispetto a quello congressuale ed anche di quello congressuale riminese (attraverso la locazione dell'immobile destinato a nuovo palacongressi e l'organizzazione, presso di esso, di convegni) - era anche partecipata direttamente, con quota del 4,51% del capitale sociale, dalla controllata (dal Comune) Rimini Holding s.p.a.: per questo motivo la società è stata inserita nella ricognizione del predente piano.

Mantenimento, da parte di RC (non del Comune, che già non detiene più alcuna partecipazione, nemmeno attraverso Rimini Holding) della partecipazione attualmente posseduta, in attesa di poter procedere alla fusione per incorporazione di SdP nella controllante RC, una volta completata la privatizzazione-quotazione in borsa della "consorella" "I.E.G. s.p.a.", prevista per la primavera 2018 e quindi, presumibilmente, nel 2019-2020, previa ulteriore predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei tre enti pubblici soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari. Estinzione mediante fusione per incorporazione nella controllante Rimini Congressi s.r.l., nel 2019-2020

Con deliberazione di Consiglio Provinciale nr. del la Provincia di Rimini ha deliberato il conferimento delle azioni detenute nella società del Palazzo dei Congressi nella società Rimini Congressi srl. Ad oggi pertanto la Provincia non detiene più una partecipazione diretta nella società ma la stessa ha assunto la configurazione di una partecipazione indiretta.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	14
Denominazione società partecipata:	START Romagna S.P.A.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e di interbacino sia di tipo ordinario che speciali nonché dei servizi di trasporto metropolitano; attività di trasporto persone su linee internazionali; progettazione, produzione e commercializzazione di servizi innovativi di trasporto pubblico, servizi alternativi ed integrativi della mobilità; attività di noleggio con o senza conducente di autobus e/o imbarcazioni, traghetti, autovetture; agenzia per conto di privati, soc. od enti in ordine a viaggi, vacanza turismo di persone e in genere ogni altra attività correlata; Progettazione, costruzione e gestione opere infrastrutture ed impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici, privati del trasporto ovvero di tipo metropolitano; realizzazione impianti per la distribuzione carburanti e lubrificanti, stazioni di servizio, impianti distributori stradali di carburante, nonché la rappresentanza ed il commercio al minuto di tutti i prodotti derivanti dal petrolio, gas naturale e della chimica del petrolio e correlati all'erogazione di energia; attività di manutenzione e riparazione di veicoli propri e/o di terzi; produzione, distribuzione, vendita ed utilizzo di energia da qualsiasi fonte prodotta.

indicare se la società:

- | | |
|---|----|
| - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) | NO |
| - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) | NO |
| - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) | |
| - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) | NO |
| - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) | NO |
| <i>Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:</i> | |
| - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) | NO |
| - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) | NO |
| - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) | NO |
| - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) | NO |
| - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) | NO |
| - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) | NO |
| - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) | NO |
| - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) | SI |
| - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) | NO |
| - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) | NO |
| - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) | NO |
| - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) | NO |
| - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) | NO |

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

E' una società, nata dalla fusione (nel 2010) delle tre distinte società di trasporto pubblico locale (t.p.l.) all'epoca esistenti nelle tre provincie di Rimini (Tram Servizi s.p.a.), Ravenna (A.T.M. s.p.a.) e Forlì-Cesena (A.V.M. s.p.a.), che è subentrata alle medesime nel ruolo (assunto in qualità di aggiudicatario di distinte gare pubbliche bandite dalle rispettive agenzie della mobilità) di gestore unico del servizio pubblico locale di trasporto di persone su gomma nell'intero ambito romagnolo (formato dall'aggregazione dei tre bacini delle tre provincie indicate).

La società espleta servizi di interesse generale (a rilevanza economica) per la collettività nel settore del trasporto pubblico locale svolgendo compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali ai sensi delle disposizioni legislative (art. 19 c. 1 lett. d) del D.lgs n. 267/2000; D.lgs. n. 422/97 "Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e Legge Regionale E.R. n. 30/1998 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale".

Pertanto l'attività di gestione del t.p.l. svolta dalla società appare costituire ancora - anche se, presumibilmente, solo temporaneamente - un "servizio di interesse generale" ("a rilevanza economica, a rete"), nel senso in premessa indicato e quindi una attività "ammessa" ai sensi del D.lgs.175/2016.

Gestendo un servizio (il t.p.l.) che, garantendo la mobilità quotidiana della popolazione locale (per le proprie esigenze lavorative, di studio, sociali, sanitarie, ecc.) è evidentemente connesso e coerente con la cura e la promozione del relativo sviluppo socio-economico e culturale (che come detto in premessa costituisce lo scopo istituzionale del Comune), la società soddisfa il "vincolo di scopo".

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

14

Denominazione società partecipata:

START Romagna S.P.A.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti (e)	968
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	41.030.008,00
Compensi amministratori	78.875,00
Compensi componenti organo di controllo	37.616,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	495.463,00
2014	128.946,00
2013	-298.860,00
2012	-1.941.900,00
2011	-2.411.837,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	83.697.843,00
2014	84.351.928,00
2013	83.124.424,00
FATTURATO MEDIO	83.724.731,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

non rientra

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

Svolgimento di attività analoghe o similari a J47 quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Andamento negativo con primo anno a regime nel 2014, a fronte dell'effettiva fusione tra le 3 società di gestione del TPL della Romagna effettuata nel corso del 2012 ed ingresso con conferimento ramo d'azienda della società per azioni TPER. La società ha avviato fin dal 2013 un'operazione di riorganizzazione all'insegna dell'efficientamento e dell'omogeneità dei bacini territoriali affinché la fusione tra le società non rimanga solo sulla carta ma venga gestita anche all'insegna dell'ottimizzazione. La società per le caratteristiche proprie, sostiene un costo per il personale al di sopra della media delle aziende, avendo la componente di conto economico una rilevanza predominante all'interno della produzione. Risulta inoltre necessario fare in modo che la società possa rinnovare la propria flotta di mezzi tale da potersi presentare alla prossima gara con potenzialità maggiori rispetto le odierne.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi specifiche previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Con riferimento alla necessità di aggregazione con altre società, Start Romagna è il risultato della fusione delle tre società di trasporto provinciali precedentemente esistenti e quindi dell'aggregazione prevista dalla lettera "d", di fatto già attuata (per ora non sembra ipotizzabile, nel breve periodo, una ulteriore integrazione completa - mediante fusione - con i "competitors" limitrofi, ammesso che la stessa risultasse effettivamente conveniente dal punto di vista economico).

E da registrare che l'economicità della modalità gestionale scelta, in passato mancante, che negli ultimi anni si è invece sempre costantemente verificata, peraltro in modo crescente. La sostenibilità finanziaria della società è sempre stata assicurata.

La società svolge servizio di trasporto pubblico locale che si può riscontrare anche nella società TPER spa che opera però nei bacini di Bologna e di Ferrara e di cui la Provincia di Rimini detiene una partecipazione marginale di cui ha già previsto l'alienazione.

Azioni da intraprendere:

mantenimento

Insieme agli altri soci si intende percorrere un processo di privatizzazione che qualora non dovesse realizzarsi motiverebbe la successiva dismissione dalla società (con vendita delle azioni o "recesso" dalla società). Tale opzione si renderebbe necessaria per superare il duplice ruolo attualmente ricoperto dagli enti locali di soci del "regolatore" ed anche del "gestore".

Nelle more del processo di privatizzazione il mantenimento della partecipazione è funzionale a "presidiare direttamente" la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, fondamentale per garantire l'efficace mobilità delle persone nel territorio provinciale.

Denominazione società partecipata:

START Romagna S.P.A.

relazione sulla partecipazione societaria

La ricognizione delle società partecipate effettuata ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008 e deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 20 del 24/05/2010 rilevava il mantenimento della partecipazione in quanto "la società espleta servizi di interesse generale per la collettività nel settore del trasporto pubblico locale, svolgendo compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali ai sensi delle disposizioni legislative (art. 19 c.1 lett. d del D.lgs n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali, del D.lgs. n. 422/97 "Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59" e della L.R. E.R. n. 30/1998 "Disciplina generale per il trasporto pubblico regionale e locale".

La ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014 in merito al permanere dell'interesse pubblico nelle società partecipate dalla Provincia di Rimini deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 22 del 19/6/2014 segnalava che f" Nell'ambito dell'area vasta alle province rimane la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale. In virtù delle funzioni di pianificazione e coordinamento il mantenimento di società di gestione (spesso in conflitto con l'ente regolatore, le Agenzie della mobilità) potrà essere difficilmente legittimato".

Il piano di razionalizzazione delle partecipate approvato con Decreto Presidenziale nr. 40 del 31/3/2015 confermava il mantenimento con aggregazione con TPER e in via residuale la cessione da proporre in assemblea soci entro il 31/12/2015. La relazione tecnica di accompagnamento al piano operativo di razionalizzazione indicava: Al fine di "presidiare direttamente" la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, fondamentale per garantire l'efficace mobilità delle persone - cittadini ma anche turisti - nel territorio provinciale, la Provincia manterrà la partecipazione attualmente detenuta promuovendo un processo aggregativo con TPER.

Il piano industriale approvato dall'assemblea dei soci in novembre 2014 mira a completare il percorso di integrazione aziendale già previsto con la fusione delle tre società di trasporto sopra indicata, non ancora integralmente compiuto, attraverso l'omogeneizzazione delle condizioni di impiego dei lavoratori e delle componenti variabili delle relative retribuzioni (al fine di incrementarne la produttività), l'integrazione dei processi industriali e commerciali dei tre bacini serviti ed interventi mirati ad una maggiore competitività in vista delle future gare.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	15
Denominazione società partecipata:	TPER S.P.A.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Trasporti pubblici locali di persone e cose

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	NO
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	NO
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	<input checked="" type="checkbox"/>
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	NO
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	NO
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:	
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	NO
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	NO
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	NO
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	NO
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	SI
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	NO
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	NO
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	NO
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	NO
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

TPER (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna) è la società di trasporti pubblici nata il 1° febbraio 2012 dalla fusione dei rami-trasporto di ATC, azienda di trasporti su gomma di Bologna e Ferrara, e FER, società regionale ferroviaria.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

15

Denominazione società partecipata:

TPER S.P.A.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti (e)	2.524
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

	Importi in euro
Costo del personale (f)	110.122.949,00
Compensi amministratori	131.250,00
Compensi componenti organo di controllo	95.030,00

	Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	7.368.465,00
2014	2.612.673,00
2013	247.124,00
2012	-8.989.769,00
2011	

	Importi in euro
FATTURATO	
2015	259.105.466,00
2014	253.058.447,00
2013	235.704.234,00
FATTURATO MEDIO	249.289.382,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

rientra

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

Svolgimento di attività analoghe o similari a J47 quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

--

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società svolge servizio di trasporto pubblico su strada, filoviario e ferroviario operando in particolare nei bacini di Bologna e di Ferrara. Essendo TPER già nella compagine societaria di Start, con la cessione della propria quota, la Provincia di Rimini potrebbe incentivare l'aggregazione tra le due società in modo tale da rafforzare le due realtà anche in previsione della futura gara di bacino romagnolo.

Azioni da intraprendere:

Alienazione

La Provincia di Rimini ha esercitato il diritto di recesso, ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2014.

L'assemblea dei soci del 25 luglio 2017 ha deliberato in conseguenza e sono pendenti i termini per la liquidazione delle partecipazioni.

La valorizzazione del corrispettivo derivante dalla liquidazione della partecipazione effettuabile sulla corrispondente frazione del patrimonio netto della società (come risultante dall'ultimo bilancio disponibile 2016, ovvero euro 120.493.077), determina un presumibile incasso di euro 45.000,00.

Denominazione società partecipata:

TPER S.P.A.

relazione sulla partecipazione societaria

La ricognizione delle società partecipate effettuata ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008 e deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 20 del 24/05/2010 individuava le attività realizzate dalla Società FER (-----) come strategiche: "Partecipazione strategica. La società espleta specifiche funzioni di interesse generale per la collettività nel settore del trasporto pubblico locale e pertanto nel sistema dei servizi pubblici, svolgendo compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali ai sensi delle disposizioni legislative (art. 19 c.1 lett. d del D.lgs n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali, del D.lgs. n. 422/97 "Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59" e della L.R. E.R. n. 30/1998 "Disciplina generale per il trasporto pubblico regionale e locale". "

La ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014 in merito al permanere dell'interesse pubblico nelle società partecipate dalla Provincia di Rimini deliberata dal Consiglio Provinciale con atto nr. 22 del 19/6/2014 ne disponeva la dismissione: "Nell'ambito dell'area vasta alle province rimane la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale. In virtù delle funzioni di pianificazione e coordinamento il mantenimento di società di gestione (spesso in conflitto con l'ente regolatore, le Agenzie della mobilità) potrà essere difficilmente legittimato."

Con Decreto Presidenziale nr. 40 del 31/3/2015 si stabilisce il mantenimento della partecipazione in TPER subordinandone lo stesso all'aggregazione con Start e stabilendo in via residuale, qualora l'operazione non si realizzasse, la cessione. Si definisce altresì l'azione di proporre in coordinamento soci della Società Start l'operazione straordinaria di aggregazione con TPER, operazione dal realizzarsi entro il 31/12/2015.

Al mancato esito dell'aggregazione fra le società TPER e Start, con successivo atto n. 14 del 21/6/2016, il Consiglio Provinciale deliberava di:

1. di dismettere le proprie n. 27.870 azioni detenute nella società TPER SPA, pari allo 0,04% del capitale sociale;
2. di comunicare alla società TPER S.P.A. fin da ora il proprio indirizzo di dismettere la propria quota recedendo ex art. 2437 e seguenti del codice civile, qualora ricorressero le condizioni economiche minime di valore di liquidazione pari alla porzione del patrimonio netto all'ultimo bilancio approvato (al 31.12.2014 il valore di patrimonio netto era pari ad euro 102.749.012);

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
1	AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. SRL CONSORTILE	diretta	Servizi di trasporto pubblico locale	8,15	La partecipazione si configura necessaria a realizzare le finalità previste dalle disposizioni normative statali e regionali in tema di trasporto pubblico locale. Le motivazioni richieste dal comma 1 dell'art. 4 del TUSP sono esaudite dalla partecipazione obbligatoria dell'Ente nell'Agenda Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile prima e a partire dall'01/03/2017 "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile".
3	CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA (CAAR)	diretta	Gestione centro agroalimentare	2,65	Partecipazione necessaria per ad assicurare la continuità di un "servizio di interesse generale" svolto a favore della territorio e della comunità provinciale e riconducibile alle funzioni che la Legge Del Rio individua nella sfera di competenza dell'Ente.
6	ITALIAN EXHIBITION GROUP	diretta	Organizzazione manifestazioni fieristiche e congressuali	7,23	Partecipazione strategica (ora confluita in Rimini Congressi srl) strettamente necessaria per lo sviluppo strategico del territorio nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sociale, culturale e sportivo. La rilevanza dello sviluppo del settore fieristico/congressuale è confermata dalla esplicita previsione ai sensi dall'art. 4, comma 7°, TUSP della possibilità per le pubbliche amministrazioni di detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici. Nel medio termine la prevista privatizzazione-quotazione in borsa dell'asse fieristico e congressuale è funzionale a fronteggiare l'indebitamento contratto per la costruzione del nuovo palazzo dei congressi disimpegnando progressivamente i soci pubblici dagli impegni finanziari assunti.
8	LEPIDA SPA	diretta	Gestione servizi tramite reti informatiche	0,01	Partecipazione strettamente necessaria per realizzare e gestire compiutamente gli obiettivi indicati dalla L.R. 11/2004 assicurando all'Ente l'utilizzo della rete telematica regionale per lo scambio di dati e servizi tra Enti (le attività e i servizi erogati ai soci rientrano nel novero di quelle previste all'art. 4 comma 2 del D.Lgs 175/2016 lettere a), b), d) ed e)).
11	RIMINI CONGRESSI SRL	diretta	Coordinamento attività congressuali	23,97	Mantenimento della partecipazione nella società, "holding pura" delle società del settore fieristico/congressuale, funzionale al perseguimento delle finalità di sviluppo del settore fieristico/congressuale. Il mantenimento è altresì funzionale all'operazione di quotazione in borsa di I.E.G. s.p.a. e alla rimodulazione degli impegni finanziari assunti nelle società del gruppo.
12	ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI SPA	diretta	Gestione del servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria dell'acqua in qualità di fornitore all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. Finanziamento e realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato. Gestione delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna" ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.	2,57	La partecipazione assicura la continuità della gestione pubblica della fornitura all'ingrosso della risorsa idrica dell'intero territorio romagnolo, costituito dalle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per mezzo di un sistema acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna" e concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente di "cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo".
13	SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI SPA	diretta	Gestione immobili di eventi congressuali	5,08	Mantenimento della partecipazione (ora detenuta indirettamente per il tramite della società Rimini Congressi) necessario ad assicurare la continuità finanziaria del gruppo fieristico/congressuale nella prospettiva di medio periodo della privatizzazione della "consorella" "I.E.G. s.p.a." e della conseguente ridefinizione degli assets e degli impegni finanziari assunti.
14	START ROMAGNA SPA	diretta	Servizio di trasporto pubblico	2,49	Il mantenimento è funzionale ad assicurare servizi di interesse generale, a rilevanza economica, per il territorio e la comunità di riferimento, nel settore del trasporto pubblico locale svolgendo compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali ai sensi delle disposizioni legislative (art. 19 c.1 lett. d del D.lgs n. 267/2000; D.lgs. n. 422/97 "Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59" e L.R. E.R. n. 30/1998 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale").

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
contenimento dei costi					
cessione/alienazione	2	Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.P.A.	0,71	entro il 30/9/2018	presumibile incasso dalla liquidazione della partecipazioni stimabile in euro 50.000,00.
	4	Ferrovie Emilia-Romagna SRL - FER S.R.L.	0,15	entro il 30/9/2018	presumibile incasso dalla liquidazione della partecipazioni stimabile in euro 15.000,00.
	5	GEAT S.P.A.	0,66	entro il 30/9/2018	presumibile incasso dalla liquidazione della partecipazioni stimabile in euro 60.000,00.
	7	L'Altra Romagna Società consortile a R.L.	5,62	entro il 30/9/2018	presumibile incasso dalla liquidazione della partecipazioni stimabile in euro 2.000,00
	9	Ervet - Emilia-Romagna valorizzazione economica territorio Spa	0,04	entro il 30/9/2018	presumibile incasso dalla liquidazione della partecipazioni stimabile in euro 4.000,00.
	10	Porto intermodale di Ravenna - SAPIR	0,08	entro il 30/9/2018	presumibile incasso dalla liquidazione della partecipazioni stimabile in euro 80.000,00.
	15	TPER S.P.A.	0,04	entro il 31/12/2017	presumibile incasso dalla liquidazione della partecipazioni stimabile in euro 45.000,00.
liquidazione					
fusione/incorporazione					